



**PROVINCIA
DI PARMA**

POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile : RUFFINI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 907 del 23/07/2025

Oggetto: SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE - PIANO DI CONTROLLO DELLA VOLPE IN REGIONE EMILIA ROMAGNA APPROVATO CON D.G.R. N.196 DEL 5/2/2024: APPROVAZIONE INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 D.Lgs 267/2000. la legge 7 agosto 1990 n. 41 "norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai procedimenti amministrativi;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con Decreto Presidenziale n. 70 del 7 marzo 2016 e s.m.i.;
- il Decreto Presidenziale n. 196 del 01/10/2024 di attribuzione delle competenze;

Visti inoltre:

- il DUP 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 48 del 9.12.2024 immediatamente eseguibile. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 6 del 16.1.2025;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 12 del 31.1.2025;

RICHIAMATE:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025" ed in particolare l'art. 1, comma 447,

che sostituisce integralmente l'articolo 19 "controllo della fauna selvatica" della predetta Legge 157/92;

VISTE la Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", così come modificata a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni;

la carta della vocazioni faunistiche della Regione Emilia Romagna 2018/2023, approvata con delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 2018 – 2023, approvato con deliberazione n. 149 del 21 dicembre 2023, fino a definizione di un nuovo strumento di pianificazione e. comunque fino al termine della stagione venatoria 2025-2026

la delibera di Giunta Regionale n. 1763 del 13 novembre 2017 "Approvazione del Piano di Sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica;

Il piano quinquennale di controllo della volpe per il periodo 2019/2023, approvato con DGR n. 611/2019 con efficacia per il periodo 2019/2023, e il successivo nuovo piano di controllo della stessa specie nel territorio della Regione Emilia Romagna approvato con DGR 196/2024;

PRESO ATTO che la presenza della volpe impatta su molteplici aspetti riferiti alla convivenza uomo/animale che possono comportare grave pregiudizio per la tutela:

- della pubblica incolumità e della sicurezza stradale e per la tutela del suolo, con riguardo all'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili e di tutte le strutture antropiche;
- della biodiversità, in riferimento alla riproduzione della fauna stanziale negli istituti con specifiche finalità di produzione della fauna;
- delle produzioni zoo-agro-forestale ed ittiche per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti avicunicoli;

che risulta altresì necessario provvedere anche al monitoraggio dello stato sanitario delle popolazioni della specie volpe nell'ambito del "piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica" della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO CHE

- con deliberazione n. 196/2024 la Giunta Regionale ha approvato il piano regionale quinquennale per il controllo della volpe (*vulpes vulpes*) per gli anni 2024/2028;
- secondo il piano suddetto, ai sensi dell'art. 16 della LR 8/94 ssmm e in attuazione di quanto disposto dalla LR 13/2015, i prelievi degli abbattimenti previsti dal piano devono avvenire sotto la responsabilità della Provincia, attraverso la Polizia Provinciale così come previsto dall'art. 19 della Legge 157/92;
- il piano suddetto stabilisce in modo dettagliato le modalità, i mezzi e i tempi previsti per gli interventi di controllo con valore vincolante;

CONSIDERATO che per dare immediata attuazione al piano di controllo della volpe approvato dalla Giunta Regionale, fatta salva la possibilità della Regione di definire modalità uniformi, occorre stabilire, a livello provinciale, le modalità di autorizzazione, comunicazione ed esito delle uscite da parte degli coadiutori autorizzati, sino all'attivazione del sistema automatico di registrazione per i piani di controllo predisposti dalla Regione;

RILEVATA PERTANTO la necessità di disciplinare:

- il coordinamento dell'attività dei coadiutori autorizzati e le modalità di attivazione, comunicazione ed esito dell'uscite, fatta salva la possibilità della Regione di definire modalità uniformi;

- la gestione delle richieste di intervento diretto degli agricoltori in possesso di licenza di caccia e del titolo di coadiutori;
- la gestione delle richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, dei comuni o dei cittadini nonché del Servizio Agricoltura Caccia e Pesca;

RITENUTO in particolare di stabilire le seguenti modalità di intervento:

- sulla base delle richieste di intervento degli istituti faunistici, agricoltori o loro rappresentanti di categoria, nonché del Servizio Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna e dei soggetti aventi diritto ai fini della tutela del suolo, la Polizia Provinciale può attuare direttamente gli interventi secondo le modalità previste dal piano regionale, avvalendosi in tutto o in parte dei coadiutori autorizzati;
- nel caso la Polizia Provinciale, sulla base delle richieste di intervento pervenute, decida di avvalersi in toto dei coadiutori autorizzati e dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli interessati, i medesimi dovranno compilare l'**allegata domanda** (All.1, All.2 e All.3) che dovrà essere inviata via mail al Servizio di Polizia Provinciale (mail: controllovolpe@provincia.parma.it) prima dell'intervento programmato ed attendere. l'autorizzazione che sarà valida per un anno dalla data del rilascio e comunque non oltre la scadenza del piano regionale di controllo della volpe per gli anni 2024/2028 approvato con DGR 196/2024;
- nel caso di tiro con ausilio di fonte luminosa da automezzo di cui al punto 7.2 DGR 196/2024 dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 1. *periodo consentito per l'intero anno solare da un ora dopo il tramonto alle ore 24.00. Nei siti di rete natura 2000 è vietato l'abbattimento diretto dal 15 marzo al 15 luglio;*
 2. *si prescrive l'utilizzo esclusivo di armi ad anima rigata di calibro non superiore a 6.50 munite di ottica (non termica) e dispositivo di illuminazione (è consentito l'utilizzo di visori per la cerca);*
 3. *presenza di massimo tre, minimo due operatori con utilizzo di una sola arma e con l'obbligo di indossare un capo ad alta visibilità munito di inserti catarifrangenti;*
 4. *vige l'obbligo di trasporto dell'arma sul veicolo scarica ed in custodia. Una volta individuato il bersaglio, lo sparo dovrà avvenire dall'esterno del veicolo con un'angolazione tale da essere ficcante nel terreno;*
 5. *dovranno essere rispettate le disposizioni di sicurezza contenute nelle L.157/92 inerenti le distanze dagli immobili, strade e ferrovie con particolare attenzione alla direzione dello sparo verso gli stessi luoghi;*
 6. *l'istituto faunistico (ATC/AFV) richiedente comunica l'intervento, l'elenco dei partecipanti e la targa del veicolo impiegato entro le 24 ore precedenti alla Polizia Locale Provinciale ed ai competenti Comandi Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestali,*
 7. *potrà operare una sola squadra per notte all'interno dell'istituto faunistico autorizzato. Questa potrà circolare a bordo del mezzo nelle zone di cui al punto 6.2 del piano regionale di controllo volpe, limitatamente alle aree autorizzate dalla Polizia Locale Provinciale ed in un solo comune per notte;*
 8. *l'istituto faunistico autorizzato dovrà comunicare entro la prima settimana del mese successivo l'esito degli interventi e tutti i dati richiesti a mezzo della predisposta modulistica;*
 9. *obbligo di conferimento all'IZSLER competente dei capi rimossi, per il monitoraggio sanitario;*
- dovrà essere trasmesso l'allegato modello di comunicazione uscita in controllo piano della volpe almeno 24 ore prima di ogni singolo intervento;
- in caso di mancato adempimento a quanto richiesto nei punti precedenti e di comportamenti in violazione alle disposizioni e modalità operative impartite dalla Polizia Provinciale, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. Inoltre, non verranno autorizzate le succes-

sive uscite;

- l'autorizzazione è sempre revocabile da parte della Polizia Provinciale nei seguenti casi:
 - *per motivi di pubblico interesse;*
 - *per il venire meno delle condizioni che consentono il rilascio del provvedimento autorizzativo;*
 - *per ogni eventuale violazione delle disposizioni in materia venatoria e in materia di bio sicurezza e in tema di controllo ed eradicazione della peste suina africana;*
- gli allegati con le rispettive prescrizioni sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

DI RICHIAMARE quanto esposto nella parte narrativa, nonché gli Allegati al presente atto, a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE quanto in premessa ed i seguenti indirizzi operativi per l'attuazione del Piano di controllo della volpe in Regione Emilia Romagna, approvato con D.G.R. n. 196 del 05/02/2024:

- i soggetti richiedenti il Piano di controllo della volpe (ATC, AFV, Centri privati) dovranno trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, al Servizio di Polizia Provinciale, una Relazione tecnica contenente i dati di seguito indicati riferiti alle aree oggetto delle operazioni di controllo numerico e nella fascia limitrofa di 500 metri: i transetti diurni e notturni con ausilio di faro (percorsi campione), rivolti sia alla volpe che alle specie preda, per definire indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA);
- le operazioni censuarie dovranno essere condotte nel periodo da gennaio sino a maggio;
- le uscite per il monitoraggio dovranno essere preventivamente comunicate al Servizio di Polizia provinciale almeno 48 ore prima dell'uscita;
- le comunicazioni dovranno indicare: il giorno e l'orario del monitoraggio; il Comune e l'esatta denominazione degli istituti oggetto di censimento: Zone di Ripopolamento e Cattura - Zone di Rispetto Venatorio (specificando se inseriti in Siti della Rete Natura 2000); i nominativi degli operatori incaricati e la mappa georeferenziata dei percorsi;
- i transetti dovranno essere ripetuti con cadenza annuale;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Ruffini;

DISPONE

la notifica del presente provvedimento agli Ambiti Territoriali di Caccia interessati;

la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sottoscritta dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale